



# Comune di Niardo

Provincia di Brescia  
C.A.P. 25050

N. registro generale 4

in data 02/01/2025

## ***DETERMINAZIONE***

**OGGETTO: ADEGUAMENTO COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE ART. 16 COMMA 9 DEL D.P.R. 380/2001 E ART. 48 COMMA 2 DELLA L.R. 12/2005 PER L'ANNO 2025.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

#### **VISTI:**

- il Decreto del Sindaco n. 115 in data 12/06/2024 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Tecnico;
- il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 22/12/2023;
- il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107, inerente le funzioni e le responsabilità dei responsabili di servizio, 151 recante i principi in materia di contabilità che disciplina, tra l'altro, le modalità di apposizione del visto di regolarità contabile sulle determinazioni che comportano assunzione di impegni di spesa, e 183 inerente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 28 marzo 2013;
- l'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, così come modificato dalla Legge n. 217/2010, e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e le determinazioni allo scopo emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Premesso** che l'art. 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, ha sostituito l'art. 6 della Legge n. 10 del 28 gennaio 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'art. 7 della Legge 20 dicembre 1993 n. 537) ed ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei titoli abitativi oneri, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;

**Visto** che la Regione Lombardia ha determinato ai sensi delle norme citate, con delibera di Giunta Regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994 (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994) in Lire 482.300 (euro 249,09) al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio delle concessioni edilizie;

**Visto** che l'art. 16, comma 9, del D.P.R. 380/2001 e l'art. 48, commi 1 e 2, della L.R. 12/2005 stabiliscono che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT;

**Richiamata** la determina del responsabile del servizio n. 1 del 04/01/2024, con la quale il costo di costruzione era stato aggiornato per l'anno 2024 in euro 493,73 al metro quadrato, con efficacia dal 1 gennaio 2024;

**Preso atto** che, in assenza di aggiornamenti regionali, il metodo che si ritiene più consono per l'aggiornamento è quello di prendere in considerazione le variazioni ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno (visto che, di norma, gli indici ISTAT di giugno vengono resi noti solo in novembre o dicembre);

**Verificato che** l'intervenuta variazione ISTAT del costo di costruzione dei fabbricati residenziali nei periodi intercorrenti tra il giugno 2022 e il giugno 2023, è stata rilevata rispettivamente secondo gli indici di 122,00 (giugno 2023), 122,6 (dicembre 2023), 114,2 (dicembre 2023) e 114,3 (giugno 2024) per cui il costo di costruzione base risulta aggiornato ad euro  $493,73 \times (122,60 / 122,00) \times (114,30 / 114,20) = € 496,59$  al metro quadrato;

**Preso atto che** pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il costo di costruzione base sul quale calcolare la pertinente quota di contributo di costruzione è previsto in euro 496,59 al metro quadrato;

**Visti** infine gli articoli 109, comma 2, 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

#### **DETERMINA**

1. Di **aggiornare** ai sensi dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 48, comma 2, della L.R. n. 12 del 2005 il costo di costruzione, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, da euro 493,73 ad **euro 496,59** a decorrere dall' 1 gennaio 2025 per la ragioni precisate in premessa.
2. Di **trasmettere** altresì copia della presente determinazione al Ragioniere, al Sindaco ed al Segretario Comunale.
3. Di **disporre** la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.
4. Di **dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.
5. Di **disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.
6. Di **attestare**, ai sensi del controllo di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. N. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 e di cui al Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 28 marzo 2013 la regolarità tecnica della presente determinazione e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio  
Fabio Bondioni / InfoCert S.p.A.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio